

Legge regionale 24 maggio 1988 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002

**Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.**

## **CAPO II**

*Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi su operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63*

### **Art. 10**

**1.** I contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature previsti dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, e dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, sono concessi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi di cui all' articolo 2 della presente legge, secondo le modalità del presente Capo.

**2.** Fra le attrezzature da ammettere al contributo di cui al comma 1, sono compresi anche gli arredi destinati all' attività dell' impresa beneficiaria.

### **Art. 11**

**1.** Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, corredate dai documenti indicati all' articolo 4, comma secondo, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite di aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria ovvero per il tramite della Friulia - Lis SpA.

**2.** Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61.

**3.** Il contributo concesso viene erogato al beneficiario tramite la società di locazione finanziaria, la quale è tenuta a corrispondere il contributo al beneficiario entro sessanta giorni dall' avvenuto versamento ed a darne comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 66/1988

## **Art. 12**

1. Alle domande presentate dal 1 gennaio 1987 dalle imprese di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dello stesso Capo II, fatti salvi i pareri espressi prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all' ammissione a contributo delle domande presentate ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni.